

Studio Legale
 Avv. Anna Mallozzi
 Via Calatafimi 16/B – Castelfranco di sotto (PI)
 PEC: avv.mallozzi@pecestudio.it
 Avv. Luca Lauricella
 Via Nino Pisano, 4 – 56122 – Pisa
 PEC: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
 PHD in Diritto processuale penale – Università di Genova

TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
N. 70/2022 R.G. P.U
Accordo di ristrutturazione dei debiti del Consumatore: Salvatore Pellerito e
Claudia Venezia
Nota di modifica del piano e chiarimenti

Nell'interesse dei Sig.ri **Salvatore Pellerito**, C.F. PLL SVT 73H10 G348K, nata a [REDACTED]
 [REDACTED] residente in [REDACTED] e **Claudia**
Venezia, C.F. VNZ CLD 74M68 B715V, nata a [REDACTED] residente in [REDACTED]
 [REDACTED]

Con Avv.ti Anna Mallozzi e Luca Lauricella

Con provvedimento del 20.10.2023 l'Illustre Giudice Delegato ha assegnato ai ricorrenti termine di 15 giorni per fornire chiarimenti e integrazioni in ordine a seguenti due punti:

1. *“... la relazione del gestore della crisi non appare svolgere le dovute considerazioni in ordine alla maggiore convenienza, per il creditore ipotecario, anche sotto il profilo temporale, del piano di ristrutturazione proposto rispetto ad una eventuale alternativa liquidatoria;”*
2. *“... la prededucibilità dei compensi dei legali prevista dal piano non trova conforto nel dettato normativo del CCII, il quale riserva tale carattere ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”.*

- 1) In merito alla prima richiesta di chiarimenti gli scriventi difensori si riportano *in toto* alle considerazioni svolte dal Gestore della crisi nella Integrazione che si allega alla presente nota (**Doc. 1**) il cui contenuto si riporta di seguito per estratto: *In merito al primo punto, preme rilevare come il credito vantato dall’ipotecario pari ad € 78.314,15= (complessivo per i due contratti di mutuo stipulati) sia superiore all’eventuale valore allo stato realizzabile in via liquidatoria indicato in € 67.500,00 con la decurtazione prudenziale del 25% ex art. 571 c.p.c. rispetto al valore stimato al lordo delle spese di giustizia e legali che ridurrebbero ulteriormente tale valore.*
Inoltre, in merito al rilievo basato sull’art. 67, comma 4 CCII, si rileva che per il creditore ipotecario è previsto il pagamento del 100% del credito e, per quanto



Studio Legale
 Avv. Anna Mallozzi
 Via Calatafimi 16/B – Castelfranco di sotto (PI)
 PEC: avv.mallozzi@pecstudio.it
 Avv. Luca Lauricella
 Via Nino Pisano, 4 – 56122 – Pisa
 PEC: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
 PHD in Diritto processuale penale – Università di Genova

attiene al profilo temporale, analizzando la documentazione fornita dal debitore, si specifica che:

- Il primo mutuo ipotecario contratto il 30.05.2001 ha una durata di 30 anni con ultima rata che scade nel mese di maggio 2031, quindi prevede una durata comunque equivalente e/o superiore alla durata del presente piano dipendente dalla data di accoglimento del ricorso;

- Il secondo mutuo ipotecario contratto 19.05.2010 ha una durata di 30 anni e con ultima rata che scade nel mese di maggio del 2040, quindi prevede una durata di altri 216 mesi notevolmente superiore alla durata del presente piano.

I dati sopra riportati inducono a ritenere che la posizione del creditore ipotecario non muta ma anzi migliora sotto il profilo temporale, in raffronto anche alle soluzioni alternative concretamente praticabili che nel caso di specie sono rappresentante dalla liquidazione del bene.

2) In merito al secondo punto, i ricorrenti con la presente integrazione modificano il piano allocando i crediti professionali degli *advisor* Avv. Anna Mallozzi e Luca Lauricella tra quelli assistiti da privilegio speciale *ex art. 2751-bis n. 2*.

In forza di tale modifica i ricorrenti, nel richiamare il ricorso agli atti da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, modificano la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore nei termini che seguono.

Proposta

I ricorrenti intendono adempiere al presente piano attraverso **il pagamento a saldo e stralcio delle seguenti somme:**

- € **10.967,60** quale compenso prededucibile del gestore della crisi Avv. Giuseppe Vecchio da corrispondersi in **10 rate** da € **1.106,33**;

- € **94.038,05** in favore della massa creditoria da corrispondersi in **85 rate** da € **1.106,33** seguendo l'ordine dei rispettivi privilegi;

La somma complessivamente offerta è pari ad € **105.005,65** e consente le seguenti percentuali di soddisfacimento:

- **100%** delle spese di procedura quali, il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi € 10.967,60;
- **del 100%** del creditore ipotecario **Amco SPA**.



Studio Legale
 Avv. Anna Mallozzi
 Via Calatafimi 16/B – Castelfranco di sotto (PI)
 PEC: avv.mallozzi@pestudio.it
 Avv. Luca Lauricella
 Via Nino Pisano, 4 – 56122 – Pisa
 PEC: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
 PHD in Diritto processuale penale – Università di Genova

- del 100% del creditore privilegiato **Avv. Anna Mallozzi e Avv. Luca Lauricella.**
- del 100% del creditore privilegiato **Agenzia delle Entrate e Riscossione.**
- del 25% del ceto creditorio chirografario

Di seguito si indica il prospetto sinottico della proposta:

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione e ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Cessione del quinto Chirografaria n.10133480 del 18/06/2019 (Chirografario)	1 - Banca Sistema SPA	2.067,00	25,000%	516,75	75,000%
Fin. Credito al consumo n.10012081944595 del 25/11/2006 (Chirografario)	2 - ifis npl S.p.A.	8.520,82	25,000%	2.130,21	75,000%
Fin. Credito al consumo n.13343757 del 23/01/2014 (Chirografario)	3 - Compass banca S.p.A	2.800,00	25,000%	700,00	75,000%
Carta di credito - tutte n.12180410 del 01/02/2014 (Chirografario)	2 - ifis npl S.p.A.	4.341,05	25,000%	1.085,26	75,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	4 - agenzia delle Entrate-riscossione	923,69	100,000%	923,69	0,000%
Mutuo Ipotecario immobiliare n.5426 del 30/05/2001 (Privilegiato_immobiliare)	5 - Amco	50.794,23	100,000%	50.794,23	0,000%
Mutuo Ipotecario immobiliare n.5420 del 19/05/2010 (Privilegiato_immobiliare)	5 - Amco	27.519,92	100,000%	27.519,92	0,000%
Carta di credito - tutte n. 2113879685 (Chirografario)	3 - Compass banca S.p.A	4.800,00	25,000%	1.200,00	75,000%



Studio Legale
 Avv. Anna Mallozzi
 Via Calatafimi 16/B - Castelfranco di sotto (PI)
 PEC: avv.mallozzi@pestudio.it
 Avv. Luca Lauricella
 Via Nino Pisano, 4 - 56122 - Pisa
 PEC: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
 PHD in Diritto processuale penale - Università di Genova

Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	6 - Avv. Luca Lauricella - Avv. Anna Mallozzi	9.000,00	100,000%	9.000,00	0,000%
--	---	----------	----------	----------	--------

Tanto premesso ed esposto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

INSISTONO NELLE SEGUENTI CONCLUSIONI

In via principale che l'Ill.mo giudice del Tribunale di Pisa, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore voglia adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 CCII ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione di debiti del consumatore.

In via altrettanto principale che l'intestato Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII voglia sospendere il pignoramento e la relativa trattenuta effettuate sulla basta paga del ricorrente sig. Salvatore Pellerito dal creditore IFIS NPL s.p.a. e della ricorrente Claudia Venezia dal creditore Sigla-Credit per consentire ai ricorrenti di disporre dell'intera retribuzione necessaria per far fronte al pagamento dell'intera massa creditoria.

Si producono i seguenti allegati:

1. Integrazione Gestore della crisi
2. Relazione Gestore della crisi aggiornata

Pisa, 26.10.2023

Con osservanza
 Avv. Anna Mallozzi
 Avv. Luca Lauricella





IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, Dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. 70/2022 R.G. P.U.;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato congiuntamente in data 21/12/2022 dai sig.ri Salvatore Pellerito e Claudia Venezia, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Lette altresì le integrazioni depositate dai ricorrenti in data 03/11/2023;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 66 CCII per la presentazione di un progetto di risoluzione della crisi unitario, atteso che i due debitori sono coniugi conviventi e che, dall'esame della domanda, il sovraindebitamento risulta avere un'origine comune;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Ritenuto di dover confermare la già disposta sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso, nonché il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari, sul patrimonio dei sovraindebitati;

Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e sul sito www.astegjudiziarie.it e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;
DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

CONFERMA la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso, nonché il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari, sul patrimonio dei sovraindebitati.

Si comunichi.

Pisa, 12/12/2023

Il Giudice
Dott. Marco Zinna